

Federigo Bambi

*Leggere e scrivere il diritto**

SOMMARIO: 1. Le parole difficili – 2. Le frasi complesse – 3. Un nuovo (vecchio) principio – 4. Una lingua da insegnare

1. *Le parole difficili*

Se si deve parlare d'un linguaggio astruso, quale di solito viene descritto quello del diritto, fatto anche di parole difficili, tanto vale iniziare subito con un ossimoro. Che è parola difficile (abbastanza, ma anche ben conosciuta) non del diritto, ma della retorica. Un ossimoro malizioso all'interno di una frase che vuol rappresentare un monito per i destinatari (gli avvocati) e al tempo stesso indicare una caratteristica essenziale della lingua del diritto.

Eccolo, l'ossimoro: *corrompere onestamente*. Ed eccola, la frase, in forma distesa e completa, dove accanto all'*onesta corruttela* vengono indicati anche gli strumenti per ottenerla:

La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice.

È Piero Calamandrei nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*¹. Un giurista, e di quelli grandi, che non s'adagia certo nel constatare quanto la lingua del diritto – in tutti i suoi registri – possa essere verbosa, prolissa, comprensibile solo agli iniziati (e neppure sempre); e che non accetta dunque che il giurista faccia bene a occuparsi solo dei contenuti del suo dire, senza preoccuparsi della forma, che ormai è quella che è per una tradizione consolidata che non si cambia.

* A Luca Serianni per il suo settantesimo compleanno.

¹ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Le Monnier, Firenze 1959⁴ (1^a ed. 1935), p. 89.

No: la chiarezza della forma è espressione e conseguenza della chiarezza del pensiero e il diritto non può farne a meno. L'aveva già sostenuto con forza Vittorio Scialoja negli anni dieci del Novecento: «poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto!»; e dunque i giuristi devono scrivere libri «in una lingua tale che si possano intendere»².

Eppure – per colpa anche dei cultori del diritto che di solito sono e sono stati poco sensibili a questi ammonimenti – la lingua giuridica appare e viene per lo più mostrata nei suoi aspetti peggiori, forse più diffusi, ma non necessari, e per conseguenza viene bollata – sempre – come *giuridichese*, *legalese*, *burocratese*³ e con tutti gli altri possibili peggiorativi che l'italiano conosca. Tanto che a chi voglia scrivere sulla lingua del diritto, in certi contesti editoriali, è addirittura difficile strappare alla redazione un titolo in cui non compaia almeno una di quelle brutte parole in *-ese*: provare per credere.

Cominciamo dunque a impostare le fila del nostro discorso. È indubbio che la lingua giuridica abbia caratteristiche peculiari di lessico e di sintassi: le quali tuttavia possono, anzi devono, essere guidate su strade che portino fuori dallo stereotipo famoso, quello calviniano dell'antilingua⁴.

² V. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in «Rivista del diritto commerciale», IX (1911), I, p. 942; cfr. F. BAMBI, *La chiarezza della lingua del diritto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLII (2013), pp. 191-200, in particolare p. 196.

³ Parole che sono apparse in primo luogo sui giornali e poi si sono diffuse anche altrove. Qualche esempio: «Come da mezzo secolo nella spinosa faccenda della cosiddetta “libertà delle scuole private”, la legge sull'ora di religione probabilmente non arriverà mai. Perché certe situazioni reggono alla prassi, ma se le metti per iscritto, in *giuridichese*, rischi il ridicolo» (N. D'AMICO, *Il preside arbitro tra guelfi e ghibellini*, «La Stampa», 24 novembre 1989, p. 29); «[Il giudice Dolce] ha insomma “inventato” un nuovo e singolarissimo metodo di difesa per replicare ai frettolosi recensori che avevano osato giudicare l'ordinanza del 2 luglio '87 un campionario di sconvenienti licenze retoriche e di irriverenti critiche a tutte le istituzioni della Repubblica, non essendo stata scritta in puro argot *legalese* ed essendo farcita di latinetto (anzi, più esattamente, di “latinao meraviglioso”）」 (P. FRANZ, *Catullo, Ovidio e Bob Dylan per l'equo canone*, «La Stampa», 23 agosto 1988, p. 9). *Giuridichese* è registrato nel *Grande dizionario italiano dell'uso (Gradit)* di Tullio De Mauro (UTET, Torino 1999, in 6 voll.); *legalese* manca nei principali dizionari. *Burocratese* ha maggiore diffusione e anche più lunga anzianità di servizio perché compare nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, quando anche si diffondono altre parole in *-ese* per indicare linguaggi particolari (es. *sinistrese*); ed è un calco semantico dell'inglese/americano *bureaucratese*, in circolazione almeno dagli anni quaranta dello stesso secolo (F. BAMBI, *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Accademia della Crusca - la Repubblica, Roma, 2016, pp. 66-68).

⁴ Il passo di Calvino è da citarsi ormai solo in nota perché conosciutissimo, e perché – alla fine – corresponsabile del pregiudizio che oggi riguarda la lingua giuridica in genere: «Il

Il lessico del diritto si compone di tecnicismi specifici, ridefinizioni e tecnicismi collaterali⁵, a volere parlare difficile.

I primi sono vocaboli che hanno uno spiccato e univoco significato tecnico e sono indispensabili proprio ai fini della chiarezza del discorso giuridico. Si potrebbe esprimere con una lunga perifrasi il fatto che certi distinti, ma connessi rapporti giuridici devono avere una disciplina omogenea e che dunque devono essere “trattati” in un unico giudizio; ma è preferibile usare l’espressione *litisconsorzio necessario*, così che i tecnici del diritto capiscano subito senza incertezze e senza possibilità di equivoci. Lo stesso vale per *usucapione*, *anticresi*, *transazione*, *reato*, e via scorrendo (magari anche attraverso qualche locuzione latina ormai diventata tecnica, come *fumus boni iuris*, *periculum in mora*, *causa petendi*, *petitum*). Il non giurista potrà tentare di raccapezzarsi – e di solito ci riuscirà – consultando un buon dizionario o, se più smaliziato, anche un codice (pure *on line*, oggi).

Ci sono poi parole tecniche d’origine più recente che possono lasciare per un momento interdetto anche chi ha fatto studi giuridici – qualche anno fa – e che, magari, professionalmente si occupa anche di lingua del diritto. E qui si comincia anche a toccare il tema della formazione del giurista, per l’appunto.

M’è successo qualche mese addietro, o forse un anno o qualcosa più, per far fronte a un’urgenza: uno studente alle prese con il diritto privato che non

brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L’interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po’ balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo: “Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata”. Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: “Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, dichiara di essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l’asportazione di uno dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante”. Ogni giorno, soprattutto da cent’anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un’antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d’amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano nell’antilingua» (I. CALVINO, *Per ora sommersi dall’antilingua*, «Il Giorno», 3 febbraio 1965; ora in ID., *Una pietra sopra*, Einaudi, Torino 1980, pp. 122-126).

⁵ La distinzione tra tecnicismi specifici e collaterali è tipica dei linguaggi settoriali, e si deve in particolare a Luca SERIANNI: si veda da ultimo il volume *Italiani scritti*, il Mulino, Bologna 2012³, pp. 91-93 e pp. 126-132. Cfr. R. GUALDO, *Il linguaggio del diritto*, in R. GUALDO, S. TELVE, *Linguaggi specialistici dell’italiano*, Carocci, Roma 2011, pp. 419-428.

riusciva a capire una frase del manuale e quindi non poteva andare avanti nello studio. Tragica situazione, si capisce.

«Babbo, che vuol dire *oblato*?».

«Come, Giovanni?».

«*Oblato*».

Alle volte serve aver fatto studi classici: «L'*oblato* è qualcosa o qualcuno che è stato offerto, viene dal latino *fero*».

E anche avere studiato il medioevo: «Un tempo gli *oblato* erano persone che entravano in monastero, pur senza pronunciare i voti, e spesso erano poveretti destinati a fare i lavori più umili».

«Mah – interloquì lo studente – e cosa c'entrano codesti signori con il diritto privato? Io sto studiando la formazione del contratto...».

E torna utile anche un po' d'esperienzcaccia di lessicografo: «Ma mi leggi la frase in cui codesta strana parola compare?».

«Ecco qua: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi (ipotesi da ritenersi tassative), la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta dell'*oblato*, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”⁶».

E allora con la lettura del contesto l'arcano si svela: l'*oblato* non è qualcosa o qualcuno che è stato offerto, ma la parte o la persona a cui è stata fatta un'offerta contrattuale. «Giovanni, l'*oblato* è il destinatario della proposta di concludere un contratto».

Finalmente lo studio poteva proseguire!

Ma occorreva a quel punto soddisfare la curiosità di chi non aveva mai trovato quella parola né da studente, né da praticante procuratore e poi avvocato, né da storico della lingua giuridica. Con quel significato non compare registrata in ogni dizionario che si possa avere a portata di mano: manca nel *Vocabolario della lingua italiana* di Aldo Duro⁷, nel già citato *Gradit* di De Mauro, nel *Sabatini Coletti*⁸, che pure è molto attento al lessico giuridico. *Oblato* 'destinatario di una proposta contrattuale' c'è invece nelle ultime edizioni dello *Zingarelli*⁹, nel *Devoto-Oli*¹⁰ e c'è

⁶ *Istituzioni di diritto privato*, a cura di R. Carleo, S. Martuccelli, S. Ruperto, Dike giuridica editrice, Roma 2014, pp. 577-578.

⁷ *Vocabolario della lingua italiana*, a cura di Aldo Duro, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1986-1994, in 4 voll.

⁸ F. SABATINI, V. COLETTI, *il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana*, Rizzoli Larousse, Milano 2007 (anche nell'edizione elettronica del 2011).

⁹ N. ZINGARELLI, *lo Zingarelli 2016. Vocabolario della lingua italiana*, a cura di M. Cannella e B. Lazzarini, Zanichelli, Bologna 2015, s.v.: «(dir[itto]) destinatario di un'offerta o proposta» (dallo *Zingarelli 1994*).

¹⁰ G. DEVOTO, G.C. OLI, *il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana*, a cura di L.

già soprattutto nel volume XI (1981) del *Grande dizionario della lingua italiana* di Salvatore Battaglia, il più importante dizionario storico dell'italiano; il quale non fornisce esempi d'uso, ma marca quel significato come neologismo¹¹: trentacinque anni fa dunque quella accezione era sentita come nuova.

Trentacinque anni non sono pochi, ma la novità d'allora può forse servire a parziale scusa dell'ignoranza del genitore che non ha saputo prontamente rispondere alla domanda del giovane studente. Qualche indagine con i moderni strumenti della rete mostra poi che *oblato* 'destinatario di una proposta contrattuale' veniva già usato da Francesco Messineo nella terza edizione della *Dottrina generale del contratto* (1948)¹². Se questo – a dire il vero – potrebbe aggravare la responsabilità del genitore, a limitata sua ulteriore discolpa potrebbe andare il risultato di una ricerca fatta nel gennaio 2017 in una ricca banca dati giuridica (*De jure*) secondo la quale ancora oggi quel significato non appare particolarmente diffuso visto che si presenta in soli 319 documenti, soprattutto giurisprudenziali, dal 1978 al 2016.

Diffuso o non diffuso, conosciuto o non conosciuto, *oblato* mostra bene la funzione fondamentale che svolge il lessico tecnico: indicare con una sola parola un concetto in modo univoco, senza bisogno di lunghe e pericolose perifrasi. Naturalmente ciò vale per chi quella parola la conosce, cioè per i giuristi (perlomeno, quelli seri...) e per chi abbia a portata di mano un buon dizionario (e sappia come usarlo).

Ancora sul lessico giuridico: accanto ai tecnicismi specifici, ci sono le ridefinizioni. Sono parole della lingua comune che assumono nella lingua tecnica un significato diverso: *confusione*, *consolidazione*, *emulazione*, *azione*, *eccezione*. Singolare il caso di *possesso* che subisce una riformulazione all'interno della stessa lingua giuridica: il concetto civilistico di possesso

Serianni e M. Trifone, *Le Monnier*, Milano 2013-2014, s.v., § 2: «In diritto civile, il destinatario di una proposta contrattuale» (dall'edizione del 2004).

¹¹ S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino 1961-2002, in 21 voll., vol. XI (1981), s.v. *oblato*² § 4: «Dir[itto]. Neol[ogismo]. Destinatario di una proposta contrattuale (con partic. riferimento a chi, essendo titolare di un diritto di prelazione, ha diritto di ricevere una tale offerta a preferenza di altri)».

¹² F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto (artt. 1321-1469 cod. civ.)*, Giuffrè, Milano 1948³, p. 64: «Anzi, si ritiene che il consenso si formi, sulla base di ciò che il destinatario (giusta le circostanze che egli conosceva, o che poteva o doveva conoscere) deve intendere come significato della dichiarazione rivoltagli; e che pertanto valga, non la volontà reale del dichiarante, ma ciò che la controparte (*oblato*) poteva riconoscere come volontà reale del dichiarante medesimo». Nella prima edizione (Giuffrè, Milano 1944) la parentesi con *oblato* non c'è (p. 62).

infatti non è lo stesso di quello che sta alla base – in diritto penale – della nozione di furto o di appropriazione indebita.

Fenomeni di questo genere vanno purtroppo aumentando: i giuristi, tutti presi nei loro specialismi, tendono a dimenticare la loro comune cultura, anche linguistica, e alle volte non si capiscono più neppure tra loro. Lo rammentava qualche tempo fa Aldo Travi a proposito dei rapporti tra diritto amministrativo e diritto civile. L'espressione *attività contrattuale* che per il civilista evoca tutta la tematica della formazione del consenso tra le parti, della validità e dell'invalidità, per l'amministrativista e per la giurisprudenza amministrativa significa ben altro: riguarda infatti tutti quegli atti della pubblica amministrazione «che hanno come obiettivo la formazione del contratto, e non il testo contrattuale e la sua esecuzione»¹³. Il rischio di incomunicabilità diventa dunque sempre più forte, se, appunto, non si riesce a recuperare quella radice culturale comune a tutta la scienza giuridica.

Per finire sul lessico del diritto resta da dire dei tecnicismi collaterali o soggettivi. Non servono a esprimere univocamente un concetto tecnico, ma solamente a elevare il tono, il registro del discorso, e far capire a tutti che coloro che stanno parlando o scrivendo sono giuristi, appartengono a una categoria (o a una casta) particolare. Possono riguardare non solo il lessico, ma anche la costruzione del discorso, cioè la sintassi.

Alcuni sono innocui e molto spesso il giurista che li usa nemmeno si avvede della loro peculiarità. Chi mai tra noi giuristi dubiterebbe della comprensibilità tra le persone normali di una parola come *risalente*?

Continuamente c'imbattiamo – nel nostro mondo – in *giurisprudenza risalente*, *interpretazione risalente*, e così via risalendo. Ma provate a definire un articolo un po' vecchiotto un *saggio risalente* parlando con un non giurista. Non capirà alla prima e certo vi interromperà domandandovi: «Risalente a quando?». Perché avrà familiare, lui, solamente la costruzione del verbo *risalire*, e del participio/aggettivo *risalente*, con la preposizione *a* seguita da un'indicazione di tempo, suonandogli del tutto strano l'uso assoluto con il significato di 'antico'.

Un rapido riscontro sui dizionari e su qualche banca dati potrà fornire conferma. L'uso giuridico di *risalente* con valenza zero, cioè non specificato da un complemento introdotto dalla preposizione *a*, solitamente non è attestato sui dizionari ed è tipico invece della lingua giuridica a partire almeno

¹³ A. TRAVI, *La lingua nella giurisprudenza amministrativa*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, a cura di F. Bambi, Accademia della Crusca, Firenze 2016, p. 143.

dai primi anni del secolo scorso¹⁴. Si trova talora anche sui quotidiani, ma non è proprio detto che sia segno d'un allargamento dei confini originari:

Da storico, Spadolini conosce bene queste cose: e non è davvero cosa da poco che dichiari pubblicamente di volersi sottrarre a questo *risalente* e pesante impegno.

Chi scrive infatti è un giurista, Stefano Rodotà¹⁵, il quale avrà introdotto – inavvertitamente o meno – nel commento politico una caratteristica tipica della sua lingua professionale.

Altri tecnicismi collaterali invece 'impreziosiscono' davvero inutilmente il discorso giuridico e se venissero abbandonati ne guadagnerebbero non solo i cittadini 'comuni' che potrebbero più facilmente capire il diritto, ma anche gli stessi giuristi che potrebbero finire per intendersi più facilmente proprio tra loro, eliminando tutte le artificiosità. Penso a parole come *accedere* per 'entrare', ai vari connettivi antiquati, o semplicemente di sapore antico, come *altresì, di talché, ordunque, invero, orbene*, al latinetto *de quo, de qua, per tabulas, ex nunc, ex tunc*¹⁶ (talvolta anche *ex tuc...*¹⁷), *quisquis de populo, tamquam non esset, salvus iuribus* (o, peggio, *salvezze illimitate*) e a tutti quei vocaboli o espressioni inconsuete (*all'uopo, coonestare, per converso, ultroneo*) che un normale lettore certo non ha nel proprio patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano neppure in qualche articolo di codice perché appunto non sono termini tecnici, ma servono soltanto a rendere difficile ed elitario il modo di esprimersi di certi giuristi (ma fortunatamente non di tutti).

¹⁴ Un esempio: E. COSTA, *Corso di storia del diritto romano dalle origini alle compilazioni giustinianee*, Zanichelli, Bologna, vol. I, *Le fonti. La familia e la persona nel diritto privato*, 1901, p. 387: «L'*intestabilitas*, la più antica tra le dette condizioni, comminata dalle XII Tavole, probabilmente già dietro i *mores risalenti*, a chi ricusasse di prestar testimonianza intorno ad un atto a cui avesse qual testimoniao assistito, e a chi fosse riconosciuto reo, in seguito a giudizio criminale, di *carmen famosum*, non poteva invero colpire, nel suo prisco *risalente* aspetto, che il *pater familias*».

¹⁵ S. RODOTÀ, *I poteri occulti*, «la Repubblica», 5 ottobre 1984, p. 8.

¹⁶ In realtà *ex tunc* ed *ex nunc* vanno "salvati" perché hanno assunto una specifica accezione tecnica.

¹⁷ Tra l'ironicamente divertito e il sorpreso, segnala «la reiterata utilizzazione in alcuni provvedimenti giudiziari dell'espressione "termine *ex tuc*" (invece di *ex tunc*), presumibilmente derivato dal sistema di correzione automatica di videoscrittura, che più che al principio di retroattività, sembra rinviare ad un noto *cracker* belga» Ernesto AGHINA, *Il giudice e la "penalizzazione della lingua"*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, cit. nt. 13, p. 114.

2. Le frasi complesse

Ecco un parere, aulicamente un *consilium pro veritate*. Di quelli che un avvocato si trova a dovere rendere, meglio se richiesto da un qualche cliente danaroso, e che facevano arrabbiare – un po' ipocritamente – il buon Andrea Alciato qualche secolo fa. E che si possono (anzi, si dovrebbero) ben dare da redigere per un sano addestramento, anche linguistico, agli studenti in un'aula universitaria.

Un parere, e una studentessa che segue con entusiasmo un corso quasi 'sperimentale' sulla lingua giuridica; una studentessa che chiede consigli sulla lingua da usare nella prova, appunto la redazione del parere, che nel corso di diritto civile le è stata assegnata.

«Volentieri, signorina. Vediamo il parere».

«Ecco, professore».

Con testamento olografo Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei figli Caio e Sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo manifestava la volontà di attribuire a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma via delle Rose e alla figlia Sempronia un appartamento in Roma via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali.

«Mah, direi che si possa semplificare la prosa un poco ridondante e ampollosa, senza però per questo modificarne il contenuto giuridico. Così ad esempio perché usare un riferimento anaforico (*suddetto*) e ripetere *testamento* nella seconda frase, quando per la vicinanza alla frase precedente entrambe le parole possono essere omesse senza nessun pregiudizio per l'efficacia comunicativa dello scritto? E perché poi l'espressione ridondante *manifestava la volontà di attribuire*, quando si può semplicemente dire *attribuiva*? Insomma, il periodo potrebbe essere espresso in modo più conciso e meno "notarile" così:

Con testamento olografo Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei figli Caio e Sempronia. In particolare, attribuiva a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento a Roma in via delle Rose e alla figlia Sempronia un appartamento a Roma in via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali.

Per gli stessi motivi il periodo successivo:

Nell'atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la segunte condizione: "qualora al momento dell'apertura della mia successione mio

figlio Caio non si sarà risposato ad esso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l'usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli”.

Potrebbe diventare:

Nel testamento tuttavia, era aggiunta la seguente condizione: “se al momento dell'apertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, lascio a lui, in sostituzione della legittima spettante per legge, l'usufrutto generale della casa di via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che è madre di due figli”.

Signorina, fossi in lei, mi regolerei in questo modo anche per il seguito: frasi brevi, linguaggio tecnico sì, ma non inutilmente barocco!»

«Ma, professore, mi ha corretto il quesito che ci aveva dato il docente, non la parte che avevo scritto io!»

«Ops!»

Una settimana dopo: «Professore, ho fatto vedere il parere riscritto secondo le sue indicazioni al docente di diritto civile e mi ha detto che andava meglio prima: i giuristi scrivono in quel modo e bisogna abituarsi fin dall'università!»

«Ah!».

Con questo fatterello realmente accaduto siamo tornati all'educazione del giurista novello e siamo giunti a un altro aspetto della lingua del diritto, quello propriamente sintattico. Che è anche quello che è forse maggiormente “di moda” ai giorni nostri. Perché tocca direttamente il modo di scrivere in particolare gli atti giudiziari con possibili risvolti non tanto per la mera comprensibilità linguistica, ma addirittura per la loro efficacia giuridica.

I caratteri sintattici tipici del discorso giuridico sono molteplici¹⁸. Si

¹⁸ Per un quadro complessivo sulle caratteristiche sintattiche (e lessicali, e non solo) della lingua del diritto, oltre ai saggi di Luca Serianni e di Riccardo Gualdo citati alla nota 5, chi ne avesse curiosità potrà vedere il classico libro di Bice MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino 2001; quello di Patrizia Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*,

può iniziare dal cambiamento della posizione di una parola o del verbo nella frase, come ad esempio l'anteposizione dell'aggettivo o del participio al nome: le *contestate aggravanti* o il *nudo proprietario*; dipende dall'influenza del latino che continua a lasciare traccia nella costruzione della frase e serve talora a marcare, cioè a dare una particolare rilievo a una certa parola, come quando anche il predicato verbale viene anteposto al soggetto: *Ritiene la corte [...]*. Non sempre è possibile tornare all'ordine normale in italiano (nome-aggettivo) perché talvolta l'espressione in quella determinata scansione ha assunto un significato particolare e allora è bene che l'ordine variato continui a essere rispettato: un *proprietario nudo* non è concetto civilistico (anche se forse può avere rilievo penale...). Si può proseguire con la preferenza per certi tempi del verbo, come il "famigerato" imperfetto narrativo¹⁹, oppure con l'uso stereotipato di certe costruzioni come quelle che i linguisti chiamano sovraestensioni dell'infinito in frasi complete²⁰, e così via.

Ma l'accusa sintattica che più spesso viene rivolta ai giuristi è quella di scrivere troppo e in modo troppo complicato (e non è solo una questione di lessico). Una frase per giungere efficacemente all'interlocutore (cioè perché possa essere facilmente capita) non dovrebbe essere più lunga di 20 o 25 parole; nel legare poi le diverse frasi del periodo si dovrebbe privilegiare la coordinazione rispetto alla subordinazione. E invece i giuristi scrivono frasi molto lunghe: tra i critici a volte sembra di assistere a una vera e propria gara a chi trova nel linguaggio della dottrina o in quello della pratica del diritto la frase più lunga senza punto fermo. E scrivono, i giuristi, in modo complicato con un numero eccessivo di subordinate, spesso con modi verbali non finiti (come il gerundio), con nominalizzazioni (quando si sostituisce una parola a un'intera frase), con doppie o triple negazioni, costringendo il povero lettore – magari pure lui un giurista, giudice o

UTET, Torino 2002; in particolare sulla lingua delle sentenze civili, il più recente volume di Maria Vittoria DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Bonacci, Roma 2013. Fondamentale per una prospettiva storica (ma non solo) è, naturalmente, Piero FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano 2008.

¹⁹ Che, nelle sentenze e negli atti giudiziari, appiattisce in un unico, lontano e neutrale, orizzonte temporale la ricostruzione dei fatti di causa e delle precedenti fasi del processo; ha una sua funzione nella lingua del processo? Se ne occupa Raffaele SABATO, *Il linguaggio nel contesto comunicativo del sistema giudiziario italiano*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, cit. nt. 13, pp. 72-73.

²⁰ Che si hanno quando in dipendenza di una frase principale si usa un infinito al posto di una frase esplicita: «Il difensore chiede applicarsi il minimo della pena». Qualche esempio, anche divertente, in MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit. nt. 17, pp. 156 e 161.

avvocato – a un lavoro pesantissimo e faticosissimo di ricostruzione del pensiero che nello scritto è stato espresso. Di esempi non c'è bisogno di farne perché ben presenti a tutti fin dai primi giorni in cui ci siamo imbattuti nel primo testo di diritto, foss'anche un manuale universitario (e magari proprio in quello)²¹.

3. *Un nuovo (vecchio) principio*

È pensando a una prosa di questo genere che Calamandrei invitava i suoi colleghi avvocati alla chiarezza e alla brevità, come abbiamo visto all'inizio. Il principio è stato fatto proprio anche dal legislatore – il quale avrebbe di per sé da fare ammenda del suo linguaggio, anche quello sempre più complicato e astruso – in primo luogo per la giustizia amministrativa con l'art. 3, Il comma, del codice del processo amministrativo:

Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

E dalla giustizia amministrativa il principio si è esteso a quella civile, e anche la Corte di Cassazione ha da qualche tempo cominciato a riconoscere valore al principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte. Come si sa, la materia – di estrema delicatezza – è in lento movimento: sono stati firmati protocolli tra il Consiglio nazionale forense e la Cassazione sui caratteri linguistici dei ricorsi in materia civile e penale (dicembre 2015), e sono state anche al lavoro (e lo sono tuttora) commissioni ministeriali per valutare le possibili conseguenze processuali della violazione del principio²². Anche se non sono ormai poche le sentenze della Suprema Corte che hanno fatto derivare dall'oscurità dell'esposizione dei fatti della causa e dal carattere confuso e prolisso delle censure mosse alla sentenza impugnata – e quindi in buona sostanza dalla violazione del principio di chiarezza e sinteticità – l'inammissibilità del ricorso. Abbastanza indicativa la sentenza n. 21297 del 20 ottobre 2016:

²¹ Racconta la sua esperienza, con accenti che suonano familiari a tutti coloro che hanno frequentato le aule di giurisprudenza, E. RIPEPE in *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie (con una divagazione sul crescente discredito delle lauree in giurisprudenza)*, in *La lingua dei giuristi, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna)*, Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa university press, Pisa 2016, pp. 234-237.

²² Fa un quadro completo sul punto I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra la Cassazione e il CNF*, in «Giurisprudenza italiana», CLXVIII (2016), pp. 2782 e segg.

La violazione del principio di sinteticità, tuttavia, se non determina di per sé stessa l'inammissibilità del ricorso per cassazione, "espone al rischio" (come si legge nel p. 4.c della citata sentenza n. 17698/14) di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

Più di recente la Cassazione ha più in generale affermato (sentenza n. 964 del 17 gennaio 2017) che quanto disposto dall'art. 3 c.p.a. deve ormai essere considerato un principio generale del diritto processuale (di tutto il diritto processuale) perché la mancanza di chiarezza e sinteticità, sia nell'atto di parte, sia in quello del giudice, si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e con quello di leale collaborazione tra le parti tra loro e tra le parti del processo e il giudice.

Insomma, un certo uso improvvido – diciamo così – del linguaggio può arrivare addirittura a incidere sulla effettiva tutela giurisdizionale dei diritti.

4. *Una lingua da insegnare*

Ma di questo linguaggio che talvolta (o molto spesso) diventa complicato e oscuro non facciamone però troppa colpa ai giuristi (giudici, avvocati, funzionari pubblici, funzionari parlamentari). Il fatto è che nella loro formazione per molto tempo si è dedicata poca o punta attenzione agli aspetti linguistici. Nei corsi di giurisprudenza, pur essendo tutti consapevoli (a parole) che il diritto è fatto di lingua, si è sempre prestata pochissima attenzione all'educazione alla scrittura e alla composizione dei testi: per molto tempo lo studente dopo aver riposto nell'astuccio la penna dopo il tema della maturità, la riprendeva per scrivere un testo proprio solo al momento della tesi di laurea. Poi da giurista laureato e pieno d'entusiasmo per le vicende del diritto, se si avviava alla professione forense o notarile, si trovava a imitare nella scrittura la prassi e gli usi dell'avvocato – il *dominus* – sotto il quale svolgeva la pratica professionale. Se voleva invece vestire la toga del magistrato, diventava uditore, e anche lì, affiancato a un giudice più anziano, inevitabilmente per imitazione ne riproduceva spesso le virtù e altrettanto spesso i difetti scrittori; con il rischio che

un vecchio magistrato aveva confessato a Piero Calamandrei: «La nostra carriera (e la nostra tragedia) è tutta qui: si comincia uditori, e si finisce sordi»²³. Se infine entrava a far parte della pubblica amministrazione, di solito si trovava nella condizione di quel brillante e letterariamente colto giovine impiegato di fine Ottocento che incaricato di scrivere una lettera, se la vide respinta dal superiore perché mancante «di quelle frasi *ad hoc* che formano la lingua italiana ufficiale». Qualche giornata passata in archivio a recuperare stereotipi e, come per miracolo, il testo riscritto viene approvato con soddisfazione perché questa volta quel giovine aveva scritto «come un vecchio impiegato»²⁴.

Fortunatamente le cose iniziano a cambiare. Naturalmente non si tratta – né si vuole – togliere il lavoro alle scuole primarie e secondarie alle quali spetta per statuto l'insegnamento dell'italiano; anche se da più parti si chiede una revisione dei corsi scolastici e che le Università diano finalmente «una formazione dei docenti di “italiano” più funzionale alla parte linguistica del loro insegnamento»²⁵ perché siano in grado di trasmettere ai loro allievi la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo davvero efficace e appropriato alla situazione comunicativa.

In certi corsi di laurea di giurisprudenza si cominciano a offrire insegnamenti anche di lingua giuridica, gli ordini e le associazioni professionali si preoccupano anche della cultura linguistica dei loro iscritti, come è testimoniato del buon successo dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale sulla lingua giuridica che vengono organizzati; la Scuola superiore della magistratura ha stipulato con l'Accademia della Crusca una convenzione in forza della quale magistrati giovani e anziani passano qualche giornata ogni anno alla Villa di Castello a Firenze a discutere di lingua e di lingua del diritto (e infatti gli uditori giudiziali non si chiamano più uditori, ma M.O.T. magistrati ordinari in tirocinio).

C'è solo da sperare che questo clima favorevole alla rinascita della lingua del diritto non sia solo frutto di una passione del momento, ma possa produrre risultati duraturi, anche in vista di quella chiarezza e brevità di cui si è parlato abbastanza.

Chiarezza e brevità, cioè quelle caratteristiche essenziali della lingua del diritto, o meglio quegli strumenti di corruzione secondo Piero Calamandrei,

²³ CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit. nt. 2, p. 314.

²⁴ G. MELIS e G. TOSATTI, *Il linguaggio della burocrazia italiana tra Otto e Novecento*, in «Le carte e la storia», V (1999), I, pp. 40-41, dove si cita un episodio tratto da *La vita burocratica. Bozzetti* di Ambrogio Basletta (1893).

²⁵ F. SABATINI, *Lezione d'italiano. Grammatica, storia, buon uso*, Mondadori, Milano 2016, p. 169.

a cui dovrebbero essere addestrati fin dall'università gli studenti di diritto, magari, appunto, anche attraverso un qualche insegnamento specifico d'italiano giuridico. Perché il discorso giuridico possa davvero essere capito, talvolta magari con un poco di sforzo, non soltanto dai giuristi patentati, ma anche dai comuni cittadini senza bisogno di specifici intermediari, visto che – è notazione ormai vecchia, ma non stantia se ancora oggi ce ne stiamo occupando – il diritto come cemento sociale non appartiene solo ai giuristi, ma a tutta la collettività. Ma anche perché il giurista attraverso il più consapevole uso della lingua possa tornare a essere un uomo di cultura a tutto tondo e non solamente il titolare di un mero sapere tecnico.

Dunque, corrompete, giovani e vecchi giuristi, corrompete!